OBBLIGHI E CALENDARIO

1. Le comunicazioni
(in vigore dal 24 ottobre 2018)
La comuinicazione si ritiene perfezionata con la avvenuta ricezione di almeno uno dei difensori della parte all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato nell'atto introduttivo del giudizio.
Se l'indicazione della Pec manca (o se non è reperibile da pubblici elenchi) la comunicazione è depositata presso la segreteria della Commissione tributaria.
Nel caso di mancata consegna della Pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni possono essere eseguite mediante deposito presso la segreteria della Commissione tributaria e le notificazioni eseguite a mani proprie, direttamente a mezzo del servizio postale o anche a mezzo del messo comunale o autorizzato dall'amministrazione finanziaria

2. L'obbligo del Ptt
(in vigore dal 1° luglio 2019)
È obbligatorio il deposito telematico e quindi non sarà più possibile depositare fascicoli cartacei.
Solo in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, o il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
I soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (per liti di valore non superiore a 3mila euro) possono utilizzare le modalità telematiche previa indicazione della posta elettronica certificata

3. La scelta dell'altra parte
(in vigore dal 24 ottobre 2018)
Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la telematica indipendentemente sia dalla modalità scelta dalla controparte, sia dal fatto che il giudizio di primo grado si sia svolto con modalità analogiche

4. Attestazione di conformità
(in vigore dal 24 ottobre 2018)
Il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'Albo per la riscossione degli enti locali possono attestare la conformità della copia all'atto secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale.
La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento

5. Le udienze a distanza
(necessari provvedimenti attuativi)
Occorre apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.
L'udienza si svolgerà mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula e il luogo indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore